



Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Piemonte

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito
Territoriale del Piemonte

Ai Rappresentanti
delle OO.SS. regionali
del Comparto scuola

**OGGETTO: A.S. 2019/20 – ISTRUZIONI ED INDICAZIONI OPERATIVE IN
MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA –
NOTA CAPO DIPARTIMENTO PROT. N. 38905 DEL 28 AGOSTO 2019.**

Si trasmette, in allegato, la nota di cui all'oggetto, nella quale, oltre a confermare, per le operazioni di conferimento delle supplenze, la validità della normativa di riferimento contenuta nel Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 ed a raccomandarne il pieno rispetto, sono contenute specifiche indicazioni operative che questo Ufficio ritiene opportuno sottolineare.

La suddetta nota conferma, dopo le operazioni di competenza degli Uffici scolastici territoriali di assegnazione delle supplenze sulla base delle Graduatorie ad esaurimento (GAE), l'attivazione delle modalità operative che vedono nella c.d. "scuola di riferimento" (c.d. scuola polo) il modello organizzativo ritenuto più efficace per garantire, nel rispetto della trasparenza, la più rapida conclusione delle procedure di supplenza.

**NON AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA PER
L'A.S. 2019/20**

Con riferimento alle suddette operazioni di competenza "della scuola di riferimento", la suddetta nota chiarisce che le graduatorie di istituto di II e di III fascia non saranno soggette ad aggiornamento per l'a.s. 2019/20.

Ciò permetterà, nel rispetto dell'art. 41 del CCNL 2016/18, il conferimento della supplenza con durata (31 agosto/30 giugno) corrispondente alla natura giuridica del posto, chiarendo, implicitamente, che la finestra di ottobre non può considerarsi come



aggiornamento delle graduatorie, e quindi non potrà essere considerata causa di risoluzione del contratto assegnato.

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE DA PARTE DELLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Agli esiti delle nomine effettuate dalla scuola di riferimento (scuola polo), nel caso in cui l'istituzione scolastica si trovi nella necessità di procedere alla copertura di posti vacanti, dovrà procedere, in ordine, ad

- utilizzare le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori;
- utilizzare l'elenco, graduato attraverso specifica procedura comparativa, degli aspiranti docenti che abbiano presentato specifica messa a disposizione (MAD).

Anche per i suddetti candidati valgono le regole generali, vincoli e criteri previsti dal su citato Regolamento delle supplenze (D.M. n. 131 del 13 giugno 2007).

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

La nota ministeriale fornisce precise istruzioni operative per l'inserimento nella II fascia di istituto del personale docente destinatario di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva espressa.

Tali docenti possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020.

A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, i docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi, in modalità cartacea o a mezzo pec, alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole.

Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel modulo domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi conseguiti entro tale data. I nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché risultino valide per la II fascia di istituto. Con successive note tecniche saranno diramate le istruzioni sulle relative procedure e sul corretto uso delle funzioni.

Gli Uffici di Ambito territoriale forniranno la massima assistenza alle istituzioni scolastiche, agevolandone gli adempimenti, previa tempestiva cancellazione dei



destinatari di sentenze sfavorevoli dalle graduatorie ad esaurimento, in quanto operazione propedeutica all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP

Relativamente a tale categoria di personale, la nota ministeriale fornisce specifiche indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto che di seguito si trascrivono integralmente :

“Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell'anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare.

Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»

Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno iure".

Nelle fattispecie ancora sub iudice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell'interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018 della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR.. Infine, si dovrà procedere all'inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.

In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)

PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: [HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://www.istruzioneepiemonte.it/)

CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l'iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all'art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l'inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento".

Si pregano le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative contenute nella predetta nota prot. n. 38905/2019 e di darne la più ampia e tempestiva diffusione a tutto il personale.

Il Direttore Generale

Fabrizio Manca

